

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 180/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 10 febbraio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Avv. Laura Vasselli, - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; con l'assistenza della Sig.ra. Maria Mostallino in attività di Segreteria.

- 1) **RICORSO DEL NAPOLI CALCIO FEMM. E ALTRO AVVERSO LE SANZIONI DELLE AMMENDE DI € 350,00 E DI € 50,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PINK SPORT TIME/NAPOLICALCIO FEMM. E ALTRO DEL 22.1.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 54 del 27.1.2011).

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dal Napoli Calcio Femminile e altro di Napoli dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELL'A.S.D. TORRE MAGLIANO CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI:**
- **PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-6;**
 - **PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 300,00 QUALE PRIMA RINUNCIA;**
 - **CORRISPONDERE ALLA SOC. PINO DI MATTEO C5 L'IMPORTO DI €250,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE,**
- INFLITTE SEGUITO GARA PINO DI MATTEO/TORRE MAGLIANO DEL 23.1.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 375 del 26.1.2011).

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Torre Magliano Calcio a 5 di Santa Croce di Magliano (Campobasso), annulla il provvedimento impugnato e rimette gli atti alla competente Divisione Calcio a 5 per i provvedimenti consequenziali. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 10 febbraio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete